



NOTA DI LETTURA SUI CONTENUTI DI INTERESSE DEI COMUNI PREVISTI DAL D.L. 41/2020 “SOSTEGNI” COME APPROVATO IN LEGGE 69/2021

Premessa

Il decreto legge **22 marzo 2021, n. 41**, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*” è stato approvato definitivamente in **legge 21 maggio 2021, n. 69** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd “*sostegni bis*”, si fa presente che alcune norme dello stesso modificano le disposizioni di cui alla presente nota quali la proroga del termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 e il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 **al 31 luglio 2021** per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità.

Di seguito si riporta un commento delle principali norme di interesse dei Comuni **in ordine di articolato**.

✓ Contributo a fondo perduto attività economiche centri storici (Art. 1, comma 11)

La norma dispone l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi 14-bis e 14-ter del DL n. 137/2020, convertito con modificazioni nella legge 176/2020, a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

La norma **circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici** (di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), oltre che ai Comuni capoluogo di provincia, **ai comuni con**

popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi. Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

✓ **Misure di sostegno ai Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici (Art. 2)**

La norma di sostegno ai territori a vocazione turistica montana è stata riformulata dal Senato, fermi restando i 700 mln. di euro già oggetto dello stanziamento recato dalla versione originaria del decreto. La riformulazione reca un riparto dei fondi per ampie categorie di beneficiari: esercenti impianti di risalita (430 mln.); maestri di sci (40 mln.); imprese turistiche localizzate in comuni a vocazione sciistica (230 mln.). I provvedimenti di erogazione sono demandati al Ministero del Turismo (impianti di risalita) e alle Regioni e province autonome.

✓ **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi (Art. 4)**

L'articolo interviene su molteplici disposizioni relative alla riscossione dei crediti tributari non solo erariali.

Il comma 1, lett. a), differisce ulteriormente al 30 aprile il termine già modificato dal dl "Proroghe" relativo al periodo di **sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali**. Risultano pertanto sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. La sospensione si applica ai versamenti relativi sia ad entrate tributarie che non tributarie. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Inizialmente la sospensione riguardava gli adempimenti la cui scadenza ricadeva fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. Successivamente tale termine è stato più volte posticipato, da ultimo per effetto dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legge n. 183 del 2020, che lo ha fissato al 28 febbraio 2021. La disposizione in esame differisce quindi ulteriormente dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi

previsti dalla legge (e in particolare dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'INPS), relativi alle entrate tributarie e non.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali. Per effetto del predetto rinvio, dunque, si applica altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (lo statuto del contribuente, che impedisce la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti fiscali).

Il comma 1, lett. b), interviene modificando il termine entro cui deve essere perfezionato il **pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 (fino al 31 luglio) delle definizioni agevolate contemplate dall'art. 68 del dl 18/2020 quali, ai fini che concernono le entrate locali, quelle relative alla cd. "rottamazione ter"**. Il nuovo testo dell'art. 68 prevede che non si determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate avvenga integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.

Il comma 1, lett. c) dispone lo **slittamento dei termini per la presentazione**, da parte dell'agente della riscossione, **delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell'anno 2021**. In particolare, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 1, lett. d), in considerazione dell'ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti, dispone i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione relativa ai carichi affidati all' agente della riscossione durante tale periodo.

Il comma 2 posticipa dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio, degli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della**

riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il comma 3, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stata disposta quando già il termine era decorso, precisa che **restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi**. Restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto Rilancio.

Infine, il comma in esame stabilisce che ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 48-bis, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, , eseguite sempre nel medesimo periodo e per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto Rilancio. Di conseguenza, tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario. Si ricorda che i controlli in questione consistono nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 5mila euro.

I commi da 4 a 9 dettano la disciplina relativa **al cd. saldo e stralcio automatico dei debiti fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai carichi affidati ad ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 (art.3 Dl 119/2018, art.1, co da 184 a 198 della legge 145 del 2018 e art.16-

bis Dl 34/2009). Lo stralcio è riconosciuto ai soli soggetti (persone fisiche o diverse da persone fisiche) che abbiano percepito un reddito imponibile nel 2019 fino a 30.000 euro, a differenza del precedente stralcio.

Al pari del precedente stralcio, come chiarito dal Governo, l'agevolazione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo.

Il comma 5 rinvia ad un decreto del MEF, ad emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione legge il presente decreto, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Tale decreto disciplinerà inoltre le modalità di **riaccertamento straordinario dei residui attivi** cancellati per effetto dello stralcio prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui effettuano il riaccertamento in quote annuali costanti. Viene inoltre precisato che restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Ai sensi del comma 6, fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al comma 5 è **sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Il comma 7 riconosce ad ADER il diritto al **rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento** e di quelle per le procedure esecutive annullate per effetto del saldo e stralcio di cui al comma 4, **diverse da quelle del precedente stralcio di debiti fino a 1.000 euro di cui all'art.4, co.1 del dl 119/2018**. Il rimborso, sia delle quote erariali che di quelle degli altri enti creditori (tra cui quelle comunali), è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

Diversamente, per effetto del comma 8 che reca una norma di interpretazione autentica, intervenuta a seguito della [nota Ifel](#) del 30 dicembre 2020, il rimborso delle **spese di notifica delle cartelle di pagamento** è posto in capo ai singoli enti creditori nel caso del meccanismo di **saldo e stralcio dei debiti fino a 1.000 euro** disposto dall'art.4 del dl 119/2018. **Il rimborso di tali spese può essere però effettuato in un numero massimo**

di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico dello stesso ente. Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall'agente della riscossione all'ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Restano escluse dall'annullamento automatico, ai sensi del comma 9:

- **le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali**, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018);
- le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, (previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014), vale a dire i dazi e i diritti doganali e i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero;
- l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 10 dispone che, per una ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 22 maggio 2021 (sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto), trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Il comma 11 reca gli oneri e la copertura finanziaria delle norme in esame, rinviando all'articolo 42 del provvedimento (norma di copertura generale del decreto in esame).

✓ **Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (art. 6 sexies)**

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi (*soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario; soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR*).

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.

Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l'anno 2021** che verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

✓ **Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (Art. 11)**

Viene incrementato **Fondo per il reddito di cittadinanza di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021**.

Il comma prevede per il 2021 la sospensione dell'erogazione del RdC (in luogo della decadenza) in caso di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di 10.000 euro, per la durata del contratto di lavoro e comunque non oltre i sei mesi.

✓ **Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza (Art. 12)**

La norma riconosce **l'erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021**, ciascuna delle quali pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE e qualora non vi siano nel nucleo familiare componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.

Per fruire di tale beneficio vengono elencati una serie di requisiti tra i quali: residenza in Italia; valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000; non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; non essere percettori di reddito di cittadinanza.

La domanda per le quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) **entro il 30 aprile 2021** tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

✓ **Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Art. 14)**

La norma prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del **Terzo settore di 100 mln di euro**.

Inoltre, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

✓ **Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (Art. 23)**

La norma **prevede l'incremento di 1.000 milioni di euro del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali** istituito dall'articolo 106 del decreto Rilancio (dl n. 34/2020). Tenuto conto delle somme già stanziare per l'anno in corso dal **comma 822 della legge di bilancio 2021 (500 mln.)**, il plafond in questione si attesta **nel complesso sui 1.500 milioni di euro**, di cui **1.350 milioni in favore dei comuni e 150 milioni per città metropolitane e province**.

Fermo restando l'**acconto di 220 milioni di euro** (200 mln. per i comuni e 20 mln. per città metropolitane e province), **le restanti risorse (pari per i Comuni a 1.350 mln. di euro) saranno attribuite** con apposito decreto ministeriale da adottare **entro il 30 giugno 2021**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del Tavolo di monitoraggio istituito ai sensi del richiamato articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Si prevedono inoltre, con il comma 2, **ulteriori 260 milioni di euro a favore delle Autonomie speciali**, attribuiti al fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome previsto dal richiamato decreto Rilancio (articolo 111, comma 1).

✓ **Finanziamenti per il Fondo rotativo per la progettualità (Art. 23, commi 3 bis- 3 ter)**

Con un emendamento approvato dalle commissioni in Senato viene autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro, per l'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 58, della legge 29 dicembre 1995, n. 549 (legge finanziaria 1996), per le attività di redazione della valutazione di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti, al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici.

✓ **Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali (art. 23-bis)**

È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.

✓ **Fondo per il sostegno alle Città d'Arte e ai borghi (art. 23-ter)**

Per sostenere le piccole e medie Città d'Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 viene istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di **10 milioni di euro per l'anno 2021**.

Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura, entro 30 giorni dalla conversione in legge del dl sostegni, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse.

✓ **Imposta di soggiorno (Art. 25)**

Viene istituito un **Fondo di 250 milioni di euro per l'anno 2021** nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco**, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il Fondo verrà ripartito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare **entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge** in commento.

✓ **Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (Art. 26)**

Viene istituito **un fondo di 220 milioni di euro per l'anno 2021**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti formulata in sede di auto-coordinamento, **destinati al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza COVID-19**, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Con un emendamento delle commissioni viene stabilito che **una quota non inferiore ai 20 milioni di euro è destinata a sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea**.

✓ **Trasporto Pubblico Locale (Art. 29)**

Vengono stanziati ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico. **Le risorse verranno assegnate e ripartite con un decreto del Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.**

✓ **Proroga esenzione Canone Unico e incremento risorse (art. 30, co. 1 e 2)**

Con una modifica introdotta dalle commissioni del Senato e su proposta **dell'ANCI**, viene prorogata **al 31 dicembre 2021** (la norma del decreto in oggetto pubblicata in Gazzetta

prevedeva il 30 giugno) **l'esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio** di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione) e le **occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività mercatale**.

Si ricorda che il decreto proroga **al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico** e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili.

Si prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021 dell'esenzione dal versamento del **Canone unico**, un **incremento del Fondo di 330 milioni** (il d.l. originario stanziava 165 milioni).

✓ **Flessibilità utilizzo quota libera dell'avanzo di amministrazione (art. 30, comma 2 bis)**

Come proposto da ANCI, viene estesa anche all'esercizio finanziario 2021 la possibilità per gli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

✓ **Compilazione questionari relativi ai fabbisogni standard (Art. 30, comma 3)**

Viene portato **da 60 a 180 giorni il termine per la compilazione da parte dei Comuni dei questionari relativi ai fabbisogni standard**, termine decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del relativo decreto ministeriale. Il termine decorre dal 1° marzo 2021 (data di pubblicazione del DM relativo ai questionari FC60U) e **la nuova scadenza risulta attualmente fissata al 28 agosto 2021**. Viene così scongiurato, come sottolineato da Anci/IFEL in un [recente comunicato](#), il rischio imminente di applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato invio del questionario compilato da parte dei Comuni, che consistono nella sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo, dei trasferimenti a qualunque titolo dal Ministero dell'interno

✓ **Proroga bilancio previsione (Art. 30, comma 4)**

La norma prevedeva la proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione **del bilancio di previsione** degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio (art.163 TUEL) fino al predetto termine. **Tale termine è stato – su richiesta della stessa Associazione – ulteriormente**

posticipato al 31 maggio 2021 dall'art. 3, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 dello stesso 30 Aprile 2021.

✓ **Termine approvazione tariffe e regolamenti TARI (Art. 30, comma 5)**

Si prevede che, **limitatamente al 2021**, il termine entro il quale i Comuni devono approvare **le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva**, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, **è fissato al 30 giugno 2021**. Si precisa che qualora i provvedimenti in questione siano approvati successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, le relative variazioni contabili confluiscono nella prima variazione di bilancio utile.

✓ **Rinvio al 1 gennaio 2022 dell'efficacia della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti derivanti da utenze non domestiche dalla gestione pubblica (art. 30, co. 5, ultimo periodo)**

Approvata la proposta dell'ANCI di posticipare al **1 gennaio 2022** l'efficacia della comunicazione della fuoriuscita dalla gestione pubblica della raccolta, smaltimento e avvio a riciclo dei rifiuti cd assimilati, categoria abrogata a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020. Viene stabilito, pertanto, che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. **Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.**

✓ **Potenziamento asili nido (Art. 30, comma 6)**

Vengono introdotte modifiche alla lettera d-sexies del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che hanno come obiettivo quello di armonizzare l'intervento di **potenziamento degli asili nido**, introdotto dalla stessa lettera d-sexies, con la omologa linea di intervento di più ampia portata definita nell'ambito del Recovery Fund. Viene di conseguenza anticipato al 30 novembre 2021 il termine entro il quale la CTFS dovrà proporre i criteri di riparto delle maggiori risorse immesse nel Fondo di solidarietà comunale (+ 100 mln. di euro per il 2022, in aumento progressivo fino ai 300 mln. di euro a regime dal 2026), nonché la definizione degli obiettivi di servizio ed il relativo monitoraggio, collegati alle maggiori risorse assegnate a ciascun Comune beneficiario.

✓ **Proroga delibera piano riequilibrio finanziario pluriennale (art. 30, c. 11-bis)**

La norma permette, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, di superare il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera di “predissesto” per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, co. 5, TUEL), fissando il nuovo termine **al 30 settembre 2021**, qualora il predetto termine ordinario scada antecedentemente a tale data.

Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni che, in base alle norme vigenti, abbiano la facoltà di ripresentare un nuovo piano a modifica di un precedente già presentato.

✓ **Ulteriore proroga dei termini per avvio lavori oggetto del contributo di cui al co. 853 della legge di bilancio 2018 (art. 30, c. 11-septies)**

La norma introdotta dalla Commissione **estende da tre a cinque mesi la proroga del termine di avvio lavori relativi ai contributi ex comma 853** della legge di bilancio per il 2018 (l. n. 205/2017), **relativi alle annualità 2019 e 2020**.

✓ **Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (art. 30-bis)**

All'articolo 107-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021". Tale modifica amplia la **facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021**.

✓ **Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19 (Art. 31)**

È incrementato di 150 mln di euro il fondo per le istituzioni scolastiche ed educative statali (c. 601 art. 1 L.296/2006) per l'acquisto di:

- a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- b) servizi professionali per assistenza psicologica e pedagogica per studenti e personale scolastico;

- c) servizi medico-sanitari per emergenza sanitaria per supportare le scuole nella somministrazione facoltativa dei test, attività di tracciamento contatti anche per raccordo con ASL;
- d) dispositivi e materiali per potenziamento attività inclusione disabili.

Il Ministero Istruzione comunica l'ammontare delle risorse alle scuole che provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi

È giustificata l'assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche **e comunali, paritarie e del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, nonché degli enti universitari e dell'Afam**, La predetta assenza, pertanto, non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

Si prevede altresì **l'incremento pari a 150 mln di euro** del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa a favore delle istituzioni scolastiche per la gestione della situazione emergenziale, per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze degli studenti/esse e per il recupero della socialità. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione di concerto con il MEF saranno fissati i criteri per l'assegnazione delle risorse che concorreranno con le risorse PON "per la scuola" 2014. Il termine per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni scolastiche potranno coinvolgere enti del terzo settore e imprese sociali.

✓ **Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno (Art. 32)**

Per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), si prevede **un incremento pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche,**

Tali risorse sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

Le risorse sono destinate anche alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

✓ **Misure a tutela delle persone con disabilità (Art.34, commi 1-2)**

Per dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, viene istituito presso il MEF un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione **di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021** iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Con uno o più DPCM (o decreti del Ministro per la Disabilità), di concerto con MEF e MLPS, sono individuati gli interventi e i criteri per l'uso delle risorse, destinate a finanziare specifici progetti.

✓ **Buono viaggio (Art. 34, comma 3)**

La norma modifica la disciplina del cd. Buoni viaggio di cui all'art. 200-bis del dl n. 34/2020, in primo luogo (lett. a) stanziando ulteriori 20 mln. di euro a valere sul 2021. Si ricorda che il contributo assegnato ai Comuni è da destinare in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, quale buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

In secondo luogo, **viene uniformato e prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale il contributo in questione potrà essere erogato**, con riferimento sia agli stanziamenti 2020 che a quelli 2021.

✓ **Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile (Art. 40)**

Viene autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario, dei quali:

- a) 388.648.000 euro per iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale vaccini, incluse le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione, logistica funzionale alla consegna dei vaccini, acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, supporto informativo e campagne di informazione e sensibilizzazione;
- b) 850 milioni di euro, su richiesta del commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del commissario straordinario;

Viene **rifinanziato per il 2021 il fondo nazionale di protezione civile con una dotazione di 700 milioni di euro**, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile, già attuato nel triennio 2017/2019 e del quale avevano beneficiato i 14 Comuni capoluogo di città metropolitana per un importo pari a €12.572.000,00.

✓ **Disposizioni per la cessazione della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 40-quater)**

Viene ulteriormente disposta la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, nel seguente modo: **a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.**